


GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 settembre 1988

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale **CONCORSI ed ESAMI** che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 10 agosto 1988.

Finanziamento per il terzo trimestre 1988 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale . . . . . Pag. 3

Ministero dell'interno

DECRETO 5 settembre 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 15 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quaranta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Carpi . . . . . Pag. 4

DECRETO 6 settembre 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di ottantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Vigevano . . . . . Pag. 5

DECRETO 6 settembre 1988.

Integrazione e rettifica ai decreti ministeriali 11 novembre e 1° dicembre 1986 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantacinque parrocchie della diocesi di Aversa e il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Aversa. . . . . Pag. 5

DECRETO 6 settembre 1988.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Brescia . . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro  
e della previdenza sociale

DECRETO 30 giugno 1988.

Modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in favore delle imprese industriali manifatturiere . . . . . Pag. 7

**Ministero dell'industria  
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 9 settembre 1988.

**Autorizzazione alla Colonia vita assicurazioni S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza . . . . . Pag. 8**

DECRETO 15 settembre 1988.

**Autorizzazione alla Siat vita S.p.a., in Genova, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza . . . . . Pag. 10**

**Ministero  
dell'agricoltura e delle foreste**

DECRETO 16 luglio 1988.

**Riconoscimento della indicazione geografica «Piemonte» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi . . . . . Pag. 14**

DECRETO 2 agosto 1988.

**Riconoscimento della indicazione geografica «Salina» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi . . . . . Pag. 15**

DECRETO 3 agosto 1988.

**Riconoscimento della indicazione geografica «Provincia di Savona» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi. . . . . Pag. 15**

DECRETO 3 agosto 1988.

**Riconoscimento della indicazione geografica «Quiliano» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi . . . . . Pag. 16**

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

**Autorizzazione alla regione Veneto ad accettare una donazione . . . . . Pag. 16**

**Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile. . . . . Pag. 16**

**Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 15 e 16 settembre 1988 . . . . . Pag. 17**

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Provvedimenti concernenti le varietà agrarie. . . . . Pag. 21**

**Ministero della sanità:**

**Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Milano ad accettare una eredità . . . . . Pag. 21**

**Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato . . . . . Pag. 21**

**Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato . . . . . Pag. 21**

**Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare un legato . . . . . Pag. 21**

**Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato . . . . . Pag. 21**

**Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau ad accettare un legato . . . . . Pag. 21**

**Regione Friuli-Venezia Giulia:**

**Scioglimento della Cooperativa latteria sociale di Fagnigola - Soc. coop. a r.l., in Fagnigola di Azzano Decimo . . . . . Pag. 22**

**Proroga della gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», in Gemona del Friuli. . . . . Pag. 22**

**RETTIFICHE**

**AVVISI DI RETTIFICA**

**Comunicato relativo all'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento per la disciplina «fisica nucleare e dei reattori» presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste. (Avviso di vacanza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1988) . . . . . Pag. 22**

**ERRATA-CORRIGE**

**Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 13 settembre 1988 concernente: «Contingenti di importazione per merci di origine Cecoslovacchia». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 19 settembre 1988) . . . . . Pag. 22**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1988.

**Finanziamento per il terzo trimestre 1988 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto che il C.I.P.E. con delibera del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, ha determinato provvisoriamente in L. 51.523.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 12.880.750.000.000;

Visto che il C.I.P.E. con la stessa delibera del 28 gennaio 1988, ha determinato in L. 97.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 24.250.000.000;

Visto il proprio decreto n. 110457 del 5 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988, con cui è stato erogato, per le necessità finanziarie del primo trimestre 1988, l'importo di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il proprio decreto n. 132405 del 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1988, con cui è stato erogato, per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1988, l'importo di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal C.I.P.E., viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1988 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere per il terzo trimestre 1988 all'assegnazione ed all'erogazione della somma complessiva di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il terzo trimestre 1988, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 12.880.750.000.000, ripartita come appresso:

Regioni e province autonome	Lire
Piemonte . . . . .	999.467.250.000
Valle d'Aosta . . . . .	25.032.500.000
Lombardia . . . . .	1.973.101.750.000
Bolzano . . . . .	98.461.750.000
Trento . . . . .	108.221.250.000
Veneto . . . . .	1.003.303.750.000
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	317.862.250.000
Liguria . . . . .	452.895.250.000
Emilia-Romagna . . . . .	983.615.500.000
Toscana . . . . .	859.424.000.000
Umbria . . . . .	192.229.500.000
Marche . . . . .	334.099.500.000
Lazio . . . . .	1.254.075.500.000
Abruzzo . . . . .	275.681.750.000
Molise . . . . .	73.330.750.000
Campania . . . . .	1.161.237.750.000
Puglia . . . . .	832.683.750.000
Basilicata . . . . .	120.235.000.000
Calabria . . . . .	424.080.000.000
Sicilia . . . . .	1.051.190.000.000
Sardegna . . . . .	340.521.250.000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>12.880.750.000.000</b>

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 24.250.000.000 per le necessità finanziarie del terzo trimestre 1988.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 12.905.000.000.000 ai sensi del precedente art. 1.

dell

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 12.905.000.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1988

*Il Ministro: AMATO*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1988  
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 143

88A3758

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 settembre 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 15 settembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quaranta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Carpi.

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quaranta parrocchie costituite nella diocesi di Carpi;

vennero dichiarate estinte trentanove chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 15 settembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantuno chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

40 Comune di Carpi (Modena). chiesa parrocchiale di San Bernardino da Siena (nota anche quale Chiesa di S. Bernardino da Siena), con sede in 41012 Carpi, via Trento Trieste.

41. Comune di Carpi (Modena), chiesa parrocchiale di SS.mo Crocefisso (nota anche quale Chiesa del SS.mo Crocefisso o fabbrica Chiesa SS.mo Crocefisso), con sede in 41012 Carpi, via S. Bernardino da Siena;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle quarantuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti cinque chiese parrocchiali in provincia di Modena, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

4. Comune di Carpi, alla chiesa parrocchiale San Bernardino da Siena, con sede in 41012 Carpi, via Trento Trieste, succede la parrocchia di San Francesco d'Assisi, con sede in 41012 Carpi, via Trento Trieste n. 8.

5. Comune di Carpi, alla chiesa parrocchiale SS.mo Crocefisso, con sede in 41012 Carpi, via S. Bernardino da Siena, succede la parrocchia di San Francesco d'Assisi, con sede in 41012 Carpi, via Trento Trieste n. 8.

Roma, addì 5 settembre 1988

*Il Ministro: GAVA*

88A3774

DECRETO 6 settembre 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di ottantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Vigevano.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasette parrocchie costituite nella diocesi di Vigevano;

vennero dichiarate estinte ottantuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti ottantadue chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

82. Vigevano, chiesa parrocchiale dei SS. Giovanni e Pio sita in 27029, corso Brodolini;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle ottantadue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sette chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti settantacinque chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 6 settembre 1988

*Il Ministro: GAVA*

88A3775

DECRETO 6 settembre 1988.

Integrazione e rettifica ai decreti ministeriali 11 novembre e 1° dicembre 1986 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantacinque parrocchie della diocesi di Aversa e il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Aversa.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Aversa;

vennero dichiarate estinte ottantatre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Aversa;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi venne omessa una parrocchia, integra l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 11 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti novantasei parrocchie costituite nella diocesi di Aversa aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 1 è integrato come segue:

96. Aversa (Caserta), parrocchia di S. Lorenzo fuori le mura, sita in 81031, via S. Lorenzo, n. 8.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 1° dicembre 1986 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986 citato in narrativa e al successivo decreto 6 settembre 1988, aventi sede:

cinquantuno in comuni della provincia di Caserta;  
quarantacinque in comuni della provincia di Napoli».

Roma, addì 6 settembre 1988

*Il Ministro: GAVA*

88A3776

DECRETO 6 settembre 1988.

**Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Brescia.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 29 luglio 1986 e 30 dicembre 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986 e del 1° febbraio 1988, relativi all'elenco dei novecentottantasette benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Brescia;

Visto il provvedimento in data 18 luglio 1988, con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi con un ente beneficiale erroneamente omesso;

Visto il provvedimento in data 19 luglio 1988, con il quale il vescovo diocesano decreta la cancellazione dall'elenco in questione di diciannove enti benefici erroneamente inseriti nell'elenco stesso;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Brescia contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

988. Comune di Toscolano Maderno (Brescia), prebenda parrocchiale di Monte Maderno goduta dal sacerdote Prandelli don Giovanni di Giuseppe, nota anche come beneficio parrocchiale di Monte Maderno o comunque denominato, avente sede in 25080 Monte Maderno.

Art. 2.

Viene conferita efficacia civile al provvedimento col quale il vescovo diocesano di Brescia decreta la cancellazione da detto elenco dei seguenti diciannove enti, di cui ai numeri d'ordine 114, 353, 354, 355, 371, 396, 422, 645, 700, 747, 751, 753, 777, 934, 935, 948, 949, 952 e 979, erroneamente inseriti nell'elenco stesso:

114. Comune di Angolo Terme, vicinia della Terra di Bessimo Superiore, con sede in 25040 Angolo Terme.

353. Comune di Corteno Golgi, vicinia di Doverio, con sede in 25040 Corteno Golgi.

354. Comune di Corteno Golgi, abitanti di Lombro, noto anche quale contrada di Lombro, con sede in 25040 Corteno Golgi.

355. Comune di Corteno Golgi, vicinia della frazione di Ronco, con sede in 25040 Corteno Golgi.

371. Comune di Darfo, vicinia di Bessimo, noto anche quale vicinia di Bessimo Superiore, con sede in 25047 Darfo - Bessimo.

396. Comune di Darfo, vicini di Corna o vicinia di Corna, Corna Camuna, con sede in 25047 Darfo - Corna di Darfo.

422. Comune di Edolo, legato Mosi-Buffi per Vico o vicinia, con sede in 25048 Edolo - Vico.

645. Comune di Ossimo, vicini di Ossimo Inferiore, con sede in 25050 Ossimo - Ossimo Inferiore.

700. Comune di Pian Camuno, confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa parrocchiale di S. Bernardino, noto anche quale confraternita del SS. Sacramento nella parrocchia di Vissone, con sede in 25050 Pian Camuno - Vissone.

747. Comune di Ponte di Legno, vicinia di Ponte di Legno od abitanti e Terrazzani, noto anche quale Legato Cominoli amministrato dalla vicinia, con sede in 25056 Ponte di Legno.

751. Comune di Ponte di Legno, vicini della Terra di Precasaglio, con sede in 25056 Ponte di Legno - Precasaglio.

753. Comune di Ponte di Legno, vicini della Terra di Pezzo di vicinia (associazione agraria), noto anche quale amministrazione vicinia di Pezzo usufrutto parroco, associazione agraria vicinia parrocchiale di Pezzo di Ponte di Legno, con sede in 25056 Ponte di Legno - Pezzo.

777. Comune di Provaglio d'Iseo, possidenti abitanti contrada Pregnana o Sergnana, con sede in 25050 Provaglio d'Iseo - Provezze.

934. Comune di Vezza d'Oglio, vicinia di Mù, con sede in 25059 Vezza d'Oglio.

935. Comune di Vezza d'Oglio, vicinia di Grano o di S. Rocco, con sede in 25059 Vezza d'Oglio.

948. Comune di Vione, vicinia di Vione, con sede in 25050 Vione.

949. Comune di Vione, vicinia di Canè, con sede in 25050 Vione - Canè.

952. Comune di Vione, vicinia di Stadolina, con sede in 25050 Vione - Stadolina.

979. Comune di Rogno (Bergamo) cappellania Lozza e beneficio parrocchiale S. Stefano in Rogno è vicinia, noto anche quale vicinia di Bessimo nel beneficio parrocchiale di S. Stefano in Rogno, legato vicinale Lozza e vicinia di Rogno, con sede in 24060 Rogno.

Roma, addì 6 settembre 1988

*Il Ministro: GAVA*

88A3777

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 giugno 1988.

**Modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in favore delle imprese industriali manifatturiere.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che prevede la concessione di contributi in favore delle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, che occupino non più di cento lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato che la citata disposizione, nello stabilire le condizioni per la concessione dei contributi, prevede che le assunzioni devono essere effettuate nelle aree del Mezzogiorno individuate dal CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e che i contributi medesimi sono concessi ed erogati secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

Vista la delibera del CIPE in data 14 giugno 1988;

Attesa la necessità di stabilire le predette modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi;

Decreta:

Art. 1.

#### *Soggetti beneficiari*

1. I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono concessi alle imprese industriali manifatturiere artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, che occupino non più di cento lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano a nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree del Mezzogiorno indicate nella delibera CIPE adottata ai sensi del citato art. 15, comma 52.

2. Dal computo vanno esclusi gli apprendisti ed i giovani occupati con contratto di formazione lavoro limitatamente alla durata del contratto medesimo, nonché i lavoratori occupati a tempo determinato.

3. Le imprese costituite in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, che hanno titolo all'esenzione decennale totale dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono escluse dai contributi di cui al primo comma del presente articolo per la durata del godimento della predetta esenzione.

Art. 2.

#### *Decorrenza e durata dei benefici*

1. I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono concessi, per un periodo di cinque anni, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 1990. Tali contributi spettano alle imprese indicate al precedente art. 1 per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987.

Art. 3.

#### *Misure dei contributi*

1. Per ogni lavoratore assunto ed occupato ai sensi del precedente art. 2, la misura del contributo è pari a L. 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990; a L. 2.880.000 per l'anno 1991 ed a L. 2.160.000 per l'anno 1992.

2. Nel caso di assunzione di donne, nonché di assunzione di uomini disoccupati da più di dodici mesi e di età compresa tra i 25 ed i 40 anni, la misura del contributo è aumentato di L. 600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990; di L. 480.000 per l'anno 1991 e di L. 360.000 per l'anno 1992.

3. Il contributo è proporzionato alla effettiva durata del rapporto di lavoro e in caso di lavoro a tempo parziale il relativo ammontare è corrispondentemente ridotto.

4. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni.

#### Art. 4.

##### *Procedure per la richiesta e concessione dei contributi*

1. Al fine di ottenere i contributi previsti dall'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i soggetti indicati nell'art. 1 del presente decreto sono tenuti sotto la propria responsabilità ad inoltrare domanda, corredata dai dati e dalla documentazione indicata nell'allegato n. 1, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

2. Le nuove assunzioni dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.

#### Art. 5.

##### *Modalità di concessione ed erogazione*

1. I contributi di cui all'art. 15, comma 52, della ripetuta legge n. 67 del 1988, sono concessi ed erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, ai soggetti beneficiari in rate posticipate semestrali, previa conferma da parte dei richiedenti del mantenimento in servizio dei lavoratori trascorsi sei mesi dalla loro assunzione.

2. A tal fine, i datori di lavoro comunicano all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio con cadenza semestrale, l'elenco nominativo dei nuovi lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, producendo idonea documentazione.

#### Art. 6.

1. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, una volta ricevute le domande di contributo, verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e la veridicità della documentazione prodotta avvalendosi dei dipendenti organi di collocamento e chiedendo le opportune verifiche all'ispettorato del lavoro.

2. Gli uffici del lavoro e della massima occupazione comunicheranno, entro due mesi dalla scadenza del semestre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale - Divisione VI, l'ammontare dei contributi da erogare che sarà loro rimesso attraverso ordine di accreditamento a favore dei funzionari delegati degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

#### Art. 7.

##### *Modalità per la regione Sicilia*

1. Nella regione Sicilia i contributi di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono concessi ed erogati dall'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione tramite gli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio da esso dipendenti, in conformità alle norme del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1988

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
FORMICA

*Il Ministro per gli interventi  
straordinari nel Mezzogiorno*  
GASPARI

*Il Ministro del tesoro*  
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1988  
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 259

88A3735

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 settembre 1988.

Autorizzazione alla Colonia vita assicurazioni S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 10 luglio 1987, nonché le successive modificazioni ed integrazioni in data 12 novembre 1987, 6 maggio 1988, 1° giugno 1988, 3 giugno 1988 e 6 giugno 1988, con le quali la Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 13 giugno 1988, n. 822005, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;

Vista la lettera in data 19 luglio 1988, n. 822320, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, le società Colonia Finance Holdings B.V. e la Reale assicurazioni S.p.a. che detengono il pacchetto azionario della Colonia vita assicurazioni S.p.a., si sono impegnate a non procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione all'alienazione delle rispettive partecipazioni nella società suddetta;

Decreta:

#### Art. 1.

La Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'at. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto A) della tabella allegato alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

#### Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

- 1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;
- 2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio annuo;
- 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;
- 4) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premio unico;
- 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n dell'importo iniziale, a premi annui limitati;
- 6) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;
- 7) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità;
- 8) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 7);
- 9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 5% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;
- 10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 9);
- 11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% dell'importo iniziale, a premio annuo costante;
- 12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11);
- 13) regolamento della gestione interna denominata «Plus»;
- 14) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);
- 15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14);
- 16) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 14);
- 17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);
- 18) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica;
- 19) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

20) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile, per operazioni collettive;

21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 20).

#### Art. 3.

La Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito dal portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1988

*Il Ministro:* BATTAGLIA

88A3778

DECRETO 15 settembre 1988.

**Autorizzazione alla Siat vita S.p.a., in Genova, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.**

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 1° giugno 1987, 17 e 21 luglio 1987, 24 agosto 1987, 23 ottobre 1987, 23 febbraio 1988 e 28 marzo 1988 con le quali la Siat vita S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 1° marzo 1988, n. 820902 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Viste le lettere in data 31 marzo 1988, n. 821352, 6 maggio 1988, n. 821673 e 24 giugno 1988, n. 822149, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, la Siat - Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. nella sua qualità di azionista di maggioranza della Siat vita S.p.a., si è impegnata a non procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo;

Decreta:

#### Art. 1.

La Siat vita S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, concernenti, rispettivamente, le assicurazioni sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

#### Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autentico e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa n. 11 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico;

3) tariffa n. 10 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante;

4) tariffa n. 13 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio unico;

5) tariffa n. 14 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premi annui limitati;

6) tariffa n. 19 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di 1/2 n, a premio unico;

7) tariffa n. 18 - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, a premi annui limitati;

8) tariffa n. 14f - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio annuo costante, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva;

9) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 8);

10) tariffa n. 15 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

11) tariffa 15i - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

12) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 10) e 11);

13) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI, da parte della società in oggetto aderente al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte o di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla CONFAPI» in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985. I tassi di premio adottati sono quelli della tariffa di cui al precedente punto 11);

14) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte o di invalidità permanente, stipulata a favore di dirigenti di aziende industriali. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 10) e 11);

15) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte o di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e CONFITARMA da parte della società in oggetto aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo in caso di morte e invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui ai precedenti punti 10) e 11);

16) condizioni speciali di polizza per le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica;

17) tariffe di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 320, 120, 220, o a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 322, 122, 222;

18) tariffe di assicurazione di capitale differito con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 324, 124, 224, o a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 323, 128, 228;

19) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 321, 121, 221;

20) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 325, 125, 225;

21) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 362, 162, 262, o a premio rivalutabile, contrassegnate con i codici 364, 164, 264;

22) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 366, 160, 266, o a premio rivalutabile, contrassegnate con i codici 368, 168, 268, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

23) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 363, 163, 263;

24) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 367, 167, 267;

25) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%), contrassegnata con il codice 277;

26) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, su due teste (tariffa a tasso tecnico 4%), contrassegnata con il codice 280;

27) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%), contrassegnata con il codice 278;

28) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%), contrassegnata con il codice 278;

29) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

30) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

31) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

32) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

33) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o a termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

34) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivenza, testa primaria di sesso maschile e testa reversoria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

35) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

36) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

37) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivenza designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

38) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ed annuale o trimestrale o mensile;

40) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, senza controassicurazione, tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici 321i, 121i, 221i;

41) tassi di premio unico di inventario, da applicare a contratti di assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici 325i, 125i, 225i;

42) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione, tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici 363i, 163i, 263i;

43) tassi di premio unico di inventario, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, da applicare a contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici 367i, 167i, 267i;

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 320, 120, 220, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 322, 122, 222;

45) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 324, 124, 224, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 328, 128, 228;

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 321, 121, 221;

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione a capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 325, 125, 225;

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 362, 162, 262, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 364, 164, 264;

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 366, 166, 266, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 368, 168, 268;

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 363, 163, 273;

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 367, 167, 267;

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%), contrassegnata con il codice 277;

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 280;

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 278;

55) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, contrassegnata con il codice 278;

56) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

57) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

58) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

59) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicati ai punti A e B;

60) condizioni di polizza regolanti i casi in cui collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 59), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

61) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 60); regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

62) tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale;

63) tariffa di opzione per il differimento del capitale alla scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di cui al punto 61);

64) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 61);

65) condizioni generali di polizza per la tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive.

### Art. 3.

La Siat vita S.p.a., con sede in Genova, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1988

*Il Ministro:* BATTAGLIA

88A3779

**MINISTERO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 16 luglio 1988.

**Riconoscimento della indicazione geografica «Piemonte» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.**

**IL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la preparazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Piemonte» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni e riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 16 novembre 1985;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Piemonte» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni e riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Piemonte».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo della regione Piemonte.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Piemonte» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei vitigni di seguito elencati:

*Provincia di Alessandria:*

Aleatico N, Barbera N, Bonarda Piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Malvasia di Casorzo N, Moscato Bianco B, Muller Thurgau B, Pinot Bianco B, Pinot Grigio G, Pinot Nero N, Riesling Italico B, Riesling Renano B, Barbera Bianca B, Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato Nero N, Nebbiolo N, Sangiovese N, Sauvignon B, Timorasso B.

*Provincia di Asti:*

Aleatico N, Barbera N, Bonarda Piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Malvasia di Casorzo N, Malvasia di Schierano N, Moscato Bianco B, Pinot Bianco B, Pinot Grigio G, Pinot Nero N, Nebbiolo N, Barbera Bianca B, Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato Nero N, Timorasso B.

*Provincia di Cuneo:*

Arneis B, Barbera N, Bonarda Piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Moscato Bianco B, Nebbiolo N, Pinot Bianco B, Pinot Grigio G, Pinot Nero N, Barbera Bianca B, Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato Nero N, Neretta Cuneese N.

*Provincia di Novara:*

Barbera N, Bonarda Piemontese N, Croatina N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Uva rara N, Vespolina N, Durasa N.

*Provincia di Torino:*

Avana N, Avarengo N, Barbera N, Bonarda Piemontese N, Brachetto N, Ciliogiolo N, Dolcetto N, Doux d'Henry N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Malvasia di Schierano N, Merlot N, Neretto di Bairo N, Plassa N, Sangiovese N, Lambrusca di Alessandria N, Neretta Cuneese N.

*Provincia di Vercelli:*

Barbera N, Bonarda Piemontese N, Croatina N, Dolcetto N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Uva rara N, Vespolina N, Neretto di Bairo N.

I riferimenti ai nomi dei vitigni di cui al precedente comma possono essere utilizzati a condizione che i vini derivino da uve, dei rispettivi vitigni, che siano prodotte nelle province per le quali i vitigni stessi siano stati previsti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1988

*Il Ministro: MANNINO*

88A3736

DECRETO 2 agosto 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Salina» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Salina» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco e rosso;

Visto il parere espresso dalla regione Sicilia;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Salina» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Salina».

La zona di produzione delle uve, atte a produrre i vini di cui al precedente comma, interessa l'Isola di Salina nella sua interezza e comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Santa Marina Salina, Malfa, Leni, tutti ricadenti in provincia di Messina.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Salina» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco e rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

*Il Ministro:* MANNINO

88A3725

DECRETO 3 agosto 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Provincia di Savona» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Provincia di Savona» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Liguria;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Provincia di Savona» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione ed all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Provincia di Savona».

La zona di produzione delle uve, atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma, coincide con l'intero territorio amministrativo della provincia di Savona.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Provincia di Savona» può essere completata dal riferimento al nome dei vitigni: Lumassina B (sinonimi Buzzetto o Mataosso) e Sangiovese N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

*Il Ministro:* MANNINO

88A3726

DECRETO 3 agosto 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Quiliano» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Quiliano» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Liguria;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Quiliano» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Quiliano».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Quiliano in provincia di Savona.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Quiliano» può essere completata dal riferimento al nome dei vitigni: Lumassina B (sinonimi Buzzetto e Mataosso) e Sangiovese N, nonché dalla indicazione aggiuntiva bianco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1988

*Il Ministro:* MANNINO

88A3737

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#### Autorizzazione alla regione Veneto ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 54, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Veneto è stata autorizzata ad accettare dalla «Società agricola polesana - S.A.P. - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, via della Consulta, 50, la donazione del fabbricato sito in Trecenta (Rovigo), via E. Canova, denominato «Villa Pepoli» e «il Palazzon», come da atto di donazione rogato dal notaio Ferruccio Castellani in data 20 novembre 1987, n. 34620/8917.

88A3768

#### Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1988, registro n. 8, foglio n. 376, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 26 maggio 1983 del dott. Anna Maria Zappia, notaio in Piacenza, rep. n. 25300 al prezzo di L. 210.000.000, un immobile sito in Piacenza, via dei Romagnosi n. 33, costituito da un appartamento ad uso ufficio, piano secondo, per una superficie complessiva di mq 101, immobile valutato da perizia estimativa di parte in L. 215.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale competente. Detta porzione immobiliare è distinta in catasto fabbricati di Piacenza, a pag. 1995 (in corso di voltura, foglio 115, mappale 616 sub 14 parte - variato con scheda registrata in data 31 marzo 1983 ai numeri 941 e 941/1).

88A3769

## MINISTERO DEL TESORO

N. 180.

## Corso dei cambi del 15 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

V A L U T E	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1400,550	1400,550	1400,75	1400,550	1400,550	1400,62	1400,700	1400,550	1400,550	1400,55
Marco germanico . . . . .	746,500	746,500	746,65	746,500	746,500	746,51	746,530	746,500	746,500	746,50
Franco francese . . . . .	219,430	219,430	219,30	219,430	219,430	219,46	219,500	219,430	219,430	219,43
Fiorino olandese . . . . .	661,660	661,660	661,90	661,660	661,660	661,67	661,690	661,660	661,660	661,66
Franco belga . . . . .	35,584	35,584	35,615	35,584	35,584	35,59	35,597	35,584	35,584	35,58
Lira sterlina . . . . .	2350,800	2350,800	2350 —	2350,800	2350,800	2350,45	2350,100	2350,800	2350,800	2350,80
Lira irlandese . . . . .	2003 —	2003 —	2004 —	2003 —	2003 —	2003,37	2003,750	2003 —	2003 —	—
Corona danese . . . . .	194,520	194,520	194,75	194,520	194,520	194,51	194,500	194,520	194,520	194,52
Dracma . . . . .	9,218	9,218	9,22	9,218	—	—	9,220	9,218	9,218	—
E.C.U. . . . .	1547,800	1547,800	1547,75	1547,800	1547,800	1547,61	1547,420	1547,800	1547,800	1547,80
Dollaro canadese . . . . .	1143,500	1143,500	1145 —	1143,500	1143,500	1143,49	1143,480	1143,500	1143,500	1143,50
Yen giapponese . . . . .	10,449	10,449	10,47	10,449	10,449	10,44	10,444	10,449	10,449	10,44
Franco svizzero . . . . .	884,770	884,770	885 —	884,770	884,770	884,76	884,750	884,770	884,770	884,77
Scellino austriaco . . . . .	106,138	106,138	106,20	106,138	106,138	106,13	106,130	106,138	106,138	106,12
Corona norvegese . . . . .	202,350	202,350	202,25	202,350	202,350	202,35	200,350	202,350	202,350	202,35
Corona svedese . . . . .	216,500	216,500	216,50	216,500	215,500	216,50	216,500	216,500	216,500	216,50
FIM . . . . .	315,540	315,540	315,50	315,540	314,540	315,53	315,520	315,540	315,540	—
Escudo portoghese . . . . .	9,060	9,060	9,05	9,060	9,060	9,06	9,064	9,060	9,060	9,06
Peseta spagnola . . . . .	11,180	11,180	11,18	11,180	11,180	11,17	11,179	11,180	11,180	11,18
Dollaro australiano . . . . .	1116,800	1116,800	1120 —	1116,800	1116,800	1117,27	1117,750	1116,800	1116,800	1116,80

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 15 settembre 1988

Dollaro USA . . . . .	1400,625	Lira irlandese . . . . .	2003,375	Scellino austriaco . . . . .	106,134
Marco germanico . . . . .	746,515	Corona danese . . . . .	194,510	Corona norvegese . . . . .	202,350
Franco francese . . . . .	219,465	Dracma . . . . .	9,219	Corona svedese . . . . .	216,500
Fiorino olandese . . . . .	661,675	E.C.U. . . . .	1547,610	FIM . . . . .	315,530
Franco belga . . . . .	35,590	Dollaro canadese . . . . .	1143,490	Escudo portoghese . . . . .	9,062
Lira sterlina . . . . .	2350,450	Yen giapponese . . . . .	10,446	Peseta spagnola . . . . .	11,179
		Franco svizzero . . . . .	884,760	Dollaro australiano . . . . .	1117,275

## Media dei titoli del 15 settembre 1988

Rendita 5% 1935	74 —	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1986/96 II	96,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —	» » » »	1- 2-1986/96 .	95,950
» 9% » » 1976-91	98,200	» » » »	1- 3-1986/96 .	94,700
» 10% » » 1977-92	101,100	» » » »	1- 4-1986/96 .	93,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,200	» » » »	1- 5-1986/96 .	93,750
» 10% Cassa DD.PP. scz. A Cr. C.P. 97	96,125	» » » »	1- 6-1986/96 .	93,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,275	» » » »	1- 7-1986/96 .	94,200
» » » 22- 6-1987/91	84 —	» » » »	1- 8-1986/96 .	93,775
» » » 18- 3-1987/94	71,850	» » » »	1- 9-1986/96 .	94,300
» » » 21- 4-1987/94	70,950	» » » »	1-10-1986/96 .	94,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,200	» » » »	1-11-1986/96 .	94,600
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,900	» » » »	1-12-1986/96 .	95,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,325	» » » »	1- 1-1987/97 .	95,725
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,500	» » » »	1- 2-1987/97 .	95,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —	» » » »	18- 2-1987/97 .	95,325
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,500	» » » »	1- 3-1987/97 .	95,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,250	» » » »	1- 4-1987/97 .	93,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88,400	» » » »	1- 5-1987/97 .	93,600
» » » Ind. 1-10-1983/88 .	100,025	» » » »	1- 6-1987/97 .	93,700
» » » » 15- 7-1985/90 .	99,550	» » » »	1- 7-1987/97 .	93,850
» » » » 16- 8-1985/90 .	99,475	» » » »	1- 8-1987/97 .	93,975
» » » » 18- 9-1985/90 .	99,425	» » » »	1- 9-1987/97 .	94,825
» » » » 18-10-1985/90 .	99,400	Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1-10-1988 .	99,975
» » » » 1-11-1983/90 .	101,825	» » » 12,50%	1-11-1988 .	100,200
» » » » 18-11-1985/90 .	99,350	» » » 12,50%	1- 1-1989 .	100,800
» » » » 1-12-1983/90 .	101,675	» » » 12,50%	1- 2-1989 .	101,150
» » » » 18-12-1985/90 .	99,350	» » » 12,50%	1- 3-1989 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/91	101,550	» » » 12,00%	1- 4-1989 .	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	99,400	» » » 10,50%	1- 5-1989 .	100,375
» » » » 1- 2-1984/91	101,400	» » » 9,25%	1- 1-1990 .	97,800
» » » » 18- 2-1986/91	99,400	» » » 12,50%	1- 1-1990 .	102,475
» » » » 1- 3-1984/91	100,450	» » » 9,25%	1- 2-1990 .	97,675
» » » » 18- 3-1986/91	99,400	» » » 12,50%	1- 2-1990 .	102,675
» » » » 1- 4-1984/91	100,425	» » » 9,15%	1- 3-1990 .	97,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,450	» » » 10,50%	1- 3-1990 .	98,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,650	» » » 12,50%	1- 3-1990 .	103 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,125	» » » 10,50%	15- 3-1990 .	98 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,050	» » » 9,15%	1- 4-1990 .	97,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,050	» » » 12,00%	1- 4-1990 .	102 —
» » » » 1-10-1984/91	100 —	» » » 9,15%	1- 5-1990 .	97,100
» » » » 1-11-1984/91	100,125	» » » 10,50%	1- 5-1990 .	100,150
» » » » 1-12-1984/91	100 —	» » » 9,15%	1- 6-1990 .	96,975
» » » » 1- 1-1985/92 .	99,800	» » » 10,00%	1- 6-1990 .	99,050
» » » » 1- 2-1985/92 .	98,850	» » » 9,50%	1- 7-1990 .	98 —
» » » » 18- 4-1986/92 .	97,825	» » » 10,50%	1- 7-1990 .	98,875
» » » » 19- 5-1986/92 .	96,325	» » » 9,50%	1- 8-1990 .	98,225
» » » » 20- 7-1987/92 .	97,775	» » » 10,50%	1- 8-1990 .	98,750
» » » » 19- 8-1987/92 .	97,950	» » » 9,25%	1- 9-1990 .	97,475
» » » » 1-11-1987/92 .	97,925	» » » 11,25%	1- 9-1990 .	98,875
» » » » 1-12-1987/92 .	97,900	» » » 9,25%	1-10-1990 .	96,050
» » » » 18- 6-1986/93 .	95,450	» » » 11,50%	1-10-1990 .	99,300
» » » » 17- 7-1986/93 .	96,075	» » » 9,25%	1-11-1990 .	96,100
» » » » 19- 8-1986/93 .	95,600	» » » 9,25%	1-12-1990 .	96,300
» » » » 18- 9-1986/93 .	95,650	» » » 12,50%	1- 3-1991 .	103,900
» » » » 20-10-1986/93 .	96,225	» » » 9,25%	1- 1-1992 .	93,425
» » » » 19-12-1986/93 .	95,650	» » » 9,25%	1- 2-1992 .	93,225
» » » » 18-11-1987/93 .	95,800	» » » 11,00%	1- 2-1992 .	95,675
» » » » 1- 1-1988/93 .	97,275	» » » 9,15%	1- 3-1992 .	93,450
» » » » 1- 2-1988/93 .	97,300	» » » 9,15%	1- 4-1992 .	93,250
» » » » 1- 3-1988/93 .	97,375	» » » 9,15%	1- 5-1992 .	94,450
» » » » 1- 2-1985/95 .	97,850	» » » 9,15%	1- 6-1992 .	94,700
» » » » 1- 3-1985/95 .	93,800	» » » 10,50%	1- 7-1992 .	97,775
» » » » 1- 4-1985/95 .	93,325	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,200	
» » » » 1- 5-1985/95 .	93,275	» » » » 22-11-1982/89 13%	104,900	
» » » » 1- 6-1985/95 .	93,225	» » » » 1983/90 11,50% .	106,750	
» » » » 1- 7-1985/95 .	95 —	» » » » 1984/91 11,25% .	108,025	
» » » » 1- 8-1985/95 .	94,475	» » » » 1987/91 8,75% .	99,250	
» » » » 1- 9-1985/95 .	94,600	» » » » 1984/92 10,50% .	107,350	
» » » » 1-10-1985/95 .	94,325	» » » » 1985/93 9,60% .	104,200	
» » » » 1-11-1985/95 .	94,950	» » » » 1985/93 9,75% .	105,300	
» » » » 1-12-1985/95 .	95,650	» » » » 1985/93 9,00% .	103 —	
» » » » 1- 1-1986/96 .	96,075	» » » » 1985/93 8,75% .	101,950	
		» » » » 1986/94 8,75% .	102,250	
		» » » » 1986/94 6,90% .	94,200	
		» » » » 1987/94 7,75% .	95,175	

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

## MINISTERO DEL TESORO

N. 181

Corso dei cambi del 16 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1398,500	1398,500	1398,25	1398,500	1398,500	1398,50	1398,500	1398,500	1398,500	1398,50
Marco germanico . . . . .	745,600	745,600	745,90	745,600	745,600	745,50	745,590	745,600	745,600	745,60
Franco francese . . . . .	219,200	219,200	219,35	219,200	219,200	219,22	219,250	219,200	219,200	219,20
Fiorino olandese . . . . .	660,840	660,840	661,05	660,840	660,840	660,84	660,850	660,840	660,840	660,85
Franco belga . . . . .	35,525	35,525	35,57	35,525	35,525	35,53	35,542	35,525	35,525	35,52
Lira sterlina . . . . .	2340,500	2340,500	2345 —	2340,500	2340,500	2340,45	2341,400	2340,500	2340,500	2340,50
Lira irlandese . . . . .	2003,300	2003,300	2002 —	2003,300	2003,300	2003,15	2003 —	2003,300	2003,300	—
Corona danese . . . . .	194,190	194,190	194,30	194,190	194,190	194,19	194,190	194,190	194,190	194,,20
Dracma . . . . .	9,202	9,202	9,21	9,202	—	—	9,203	9,202	9,202	—
E.C.U. . . . .	1545,300	1545,300	1546 —	1545,300	1545,300	1545,15	1545,050	1545,300	1545,300	1545,30
Dollaro canadese . . . . .	1143,800	1143,800	1143 —	1143,800	1143,800	1143,65	1143,500	1143,800	1143,800	1143,80
Yen giapponese . . . . .	10,423	10,423	10,435	10,423	10,423	10,42	10,424	10,423	10,423	10,42
Franco svizzero . . . . .	883,600	883,600	883,20	883,600	883,600	883,65	883,700	883,600	883,600	883,60
Scellino austriaco . . . . .	106,010	106,010	106,05	106,010	106,010	105,99	105,987	106,010	106,010	106,01
Corona norvegese . . . . .	201,950	201,950	201,80	201,950	201,950	201,87	201,800	201,950	201,950	201,95
Corona svedese . . . . .	216 —	216 —	216,90	216 —	216 —	215,94	215,880	216 —	216 —	216 —
FIM . . . . .	315,030	315,030	315 —	315,030	315,030	315,01	315 —	315,030	315,030	—
Escudo portoghese . . . . .	9,040	9,040	9,05	9,040	9,040	9,04	9,055	9,040	9,040	9,04
Peseta spagnola . . . . .	11,170	11,170	11,18	11,170	11,170	11,16	11,164	11,170	11,170	11,18
Dollaro australiano . . . . .	1118,500	1118,500	1118 —	1118,500	1118,500	1118,25	1118 —	1118,500	1118,500	1118,50

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 16 settembre 1988

Dollaro USA . . . . .	1398,500	Lira irlandese . . . . .	2003,150	Scellino austriaco . . . . .	105,998
Marco germanico . . . . .	745,595	Corona danese . . . . .	194,190	Corona norvegese . . . . .	201,875
Franco francese . . . . .	219,225	Dracma . . . . .	9,202	Corona svedese . . . . .	215,940
Fiorino olandese . . . . .	660,845	E.C.U. . . . .	1545,170	FIM . . . . .	315,015
Franco belga . . . . .	35,533	Dollaro canadese . . . . .	1143,650	Escudo portoghese . . . . .	9,047
Lira sterlina . . . . .	2340,950	Yen giapponese . . . . .	10,423	Peseta spagnola . . . . .	11,167
		Franco svizzero . . . . .	883,650	Dollaro australiano . . . . .	1118,250

## Media dei titoli del 16 settembre 1988

Rendita 5% 1935	74 —	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1986/96 II	96,075
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	94 —	» » » »	1- 2-1986/96	96,450
» 9% » » 1976-91	98,200	» » » »	1- 3-1986/96	94,700
» 10% » » 1977-92	101,100	» » » »	1- 4-1986/96	93,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,200	» » » »	1- 5-1986/96	93,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,125	» » » »	1- 6-1986/96	93,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,350	» » » »	1- 7-1986/96	94,175
» » » 22- 6-1987/91	83,950	» » » »	1- 8-1986/96	93,825
» » » 18- 3-1987/94	72 —	» » » »	1- 9-1986/96	94,350
» » » 21- 4-1987/94	70,900	» » » »	1-10-1986/96	94,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,150	» » » »	1-11-1986/96	94,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,950	» » » »	1-12-1986/96	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,325	» » » »	1- 1-1987/97	95,775
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450	» » » »	1- 2-1987/97	95,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,025	» » » »	18- 2-1987/97	95,300
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,500	» » » »	1- 3-1987/97	95,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,125	» » » »	1- 4-1987/97	93,950
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,025	» » » »	1- 5-1987/97	93,600
» » » » 15- 7-1985/90	99,600	» » » »	1- 6-1987/97	93,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,400	» » » »	1- 7-1987/97	93,900
» » » » 18- 9-1985/90	99,400	» » » »	1- 8-1987/97	93,975
» » » » 18-10-1985/90	99,400	» » » »	1- 9-1987/97	95,200
» » » » 1-11-1983/90	101,750	Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1-10-1988	99,975
» » » » 18-11-1985/90	99,400	» » » 12,50%	1-11-1988	100,100
» » » » 1-12-1983/90	101,700	» » » 12,50%	1- 1-1989	100,775
» » » » 18-12-1985/90	99,375	» » » 12,50%	1- 2-1989	101,100
» » » » 1- 1-1984/91	101,500	» » » 12,50%	1- 3-1989	101,350
» » » » 17- 1-1986/91	99,300	» » » 12,00%	1- 4-1989	101,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,350	» » » 10,50%	1- 5-1989	100,400
» » » » 18- 2-1986/91	99,375	» » » 9,25%	1- 1-1990	97,825
» » » » 1- 3-1984/91	100,400	» » » 12,50%	1- 1-1990	102,425
» » » » 18- 3-1986/91	99,500	» » » 9,25%	1- 2-1990	97,700
» » » » 1- 4-1984/91	100,350	» » » 12,50%	1- 2-1990	102,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,500	» » » 9,15%	1- 3-1990	97,300
» » » » 1- 6-1984/91	100,500	» » » 10,50%	1- 3-1990	98,075
» » » » 1- 7-1984/91	100,075	» » » 12,50%	1- 3-1990	103 —
» » » » 1- 8-1984/91	100 —	» » » 10,50%	15- 3-1990	98,025
» » » » 1- 9-1984/91	100,150	» » » 9,15%	1- 4-1990	97,175
» » » » 1-10-1984/91	100,025	» » » 12,00%	1- 4-1990	101,975
» » » » 1-11-1984/91	100,050	» » » 9,15%	1- 5-1990	97,200
» » » » 1-12-1984/91	99,900	» » » 10,50%	1- 5-1990	100,100
» » » » 1- 1-1985/92	99,900	» » » 9,15%	1- 6-1990	96,975
» » » » 1- 2-1985/92	99,825	» » » 10,00%	1- 6-1990	99,025
» » » » 18- 4-1986/92	97,875	» » » 9,50%	1- 7-1990	98,100
» » » » 19- 5-1986/92	96,400	» » » 10,50%	1- 7-1990	98,925
» » » » 20- 7-1987/92	97,825	» » » 9,50%	1- 8-1990	98,275
» » » » 19- 8-1987/92	97,900	» » » 10,50%	1- 8-1990	98,950
» » » » 1-11-1987/92	97,925	» » » 9,25%	1- 9-1990	97,550
» » » » 1-12-1987/92	97,825	» » » 11,25%	1- 9-1990	98,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,525	» » » 9,25%	1-10-1990	95,975
» » » » 17- 7-1986/93	95 —	» » » 11,50%	1-10-1990	99,400
» » » » 19- 8-1986/93	95,650	» » » 9,25%	1-11-1990	96,150
» » » » 18- 9-1986/93	95,650	» » » 9,25%	1-12-1990	96,350
» » » » 20-10-1986/93	96,225	» » » 12,50%	1- 3-1991	103,825
» » » » 19-12-1986/93	96,050	» » » 9,25%	1- 1-1992	93,400
» » » » 18-11-1987/93	95,750	» » » 9,25%	1- 2-1992	93,225
» » » » 1- 1-1988/93	97,300	» » » 11,00%	1- 2-1992	95,675
» » » » 1- 2-1988/93	97,350	» » » 9,15%	1- 3-1992	93,450
» » » » 1- 3-1988/93	97,400	» » » 9,15%	1- 4-1992	93,400
» » » » 1- 2-1985/95	97,800	» » » 9,15%	1- 5-1992	94,450
» » » » 1- 3-1985/95	93,750	» » » 10,50%	1- 6-1992	94,700
» » » » 1- 4-1985/95	93,375	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1982/89 14%	97,925
» » » » 1- 5-1985/95	93,325	» » » »	22-11-1982/89 13%	102,150
» » » » 1- 6-1985/95	93,225	» » » »	1983/90 11,50%	106,750
» » » » 1- 7-1985/95	95,075	» » » »	1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1- 8-1985/95	94,475	» » » »	1987/91 8,75%	99,225
» » » » 1- 9-1985/95	94,600	» » » »	1984/92 10,50%	106,625
» » » » 1-10-1985/95	94,400	» » » »	1985/93 9,60%	104,300
» » » » 1-11-1985/95	95 —	» » » »	1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1-12-1985/95	95,600	» » » »	1985/93 9,00%	102,500
» » » » 1- 1-1986/96	96,075	» » » »	1985/93 8,75%	101,950
		» » » »	1986/94 8,75%	102,250
		» » » »	1986/94 6,90%	94,200
		» » » »	1987/94 7,75%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale del 5 agosto 1988 la ditta sottoelencata è riconosciuta, a termine degli articoli 9 della legge n. 1096/1971 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costituire delle varietà a fianco indicate:

Paymaster Seeds - Minneapolis Monnesotoa (USA):

*Mais:* Bolt; Swan.

*Soia:* Sloop.

Con decreto ministeriale del 30 agosto 1988, nel tariffario dei compensi dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1986, le seguenti specie vengono ascritte come segue:

*Sorgo* (ibridi): tariffa 3 (come mais e girasole).

*Favino e veccia:* tariffa 8 (come pisello da foraggio).

*Cartamo:* tariffa 10 (come brassicacee foraggere e oleaginose).

*Soia e papavero:* tariffa 11 (come canapa, cotone, lino e girasole).

La tariffa 6 viene modificata in: erba medica, trifogli (trifoglio bianco).

88A3791

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Ospedale maggiore di Milano, è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella somma di L. 36.567.287, disposta dal signor Giulio Viviani con testamento olografo n. 267244/5728 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Maienza, notaio in Milano.

88A3803

### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nel ricavato della vendita di preziosi custoditi in una cassetta Cariplo, agenzia n. 6 di Milano, pari ad un valore periziato di L. 9.635.200, disposto dalla signora Antonia Rubini con testamento olografo n. 89146/17671 di repertorio, a rogito dott. Renato Talucchi, notaio in Milano.

88A3804

### Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla signora Luigia Morelli con testamento olografo n. 36430/5506 di repertorio, a rogito dott. Lorenzo Fenaroli, notaio in Legnano (Milano).

88A3805

### Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in L. 200.000.000 in titoli di Stato depositati presso la Banca nazionale del lavoro di Padova, disposto dalla signora Giulia Minari con testamento n. 956 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Todeschini.

88A3806

### Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in un fabbricato di dieci vani oltre i servizi e in alcuni appezzamenti di terreno siti nel comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia), del periziato valore di L. 80.000.000, disposto dal signor Mario Filippini, con testamento n. 3512/1462 di repertorio, a rogito dott. Raffaele Lenzi, notaio in San Marcello Pistoiese (Pistoia).

88A3807

### Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in beni mobili ed un libretto di deposito a risparmio della Cassa di risparmio di Narni per un valore complessivo di L. 320.000.000, disposto dalla signora Celestina Artigiani con testamento olografo n. 15070/2881 di repertorio, a rogito dott. Pierluigi Jovio, notaio in Narni (Terni).

88A3808

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Scioglimento della Cooperativa latteria sociale di Fagnigola  
Soc. coop. a r.l., in Fagnigola di Azzano Decimo**

Con deliberazione n. 4456 del 30 agosto 1988, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cooperativa latteria sociale di Fagnigola - Società cooperativa a r.l., con sede in Fagnigola di Azzano Decimo, costituita l'11 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Giuseppe De Franceschi con studio in Pordenone, via Montereale n. 10.

88A3809

**Proroga della gestione commissariale della «Coop. edilizia  
Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», in Gemona del Friuli**

Con deliberazione n. 4525 del 30 agosto 1988, la giunta regionale ha prorogato fino al 31 gennaio 1989 il mandato conferito al rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976, per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

88A3748

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento per la disciplina «fisica nucleare e dei reattori» presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste. (Avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1988).

Nell'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia citato in epigrafe, riportato alla pag. 15 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «fisica nucleare e dei reattori», leggasi: «fisica nucleare dei reattori».

88A3845

## ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 13 settembre 1988 concernente: «Contingenti di importazione per merci di origine Cecoslovacchia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 19 settembre 1988)

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la data, dove è scritto: «Il Ministro: Battaglia», leggasi: «Il Ministro: Ruggiero».

88A3844

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRIBENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO  
Libreria D'AUZIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
C.S.P. Centro Servizi  
Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)  
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 186
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI  
Ditta I.C.A.  
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ ERNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA  
Centro didattico IBLEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ L'JCCA  
Libreria BARONI  
Via Filungo, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macalì, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 57

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISENTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiliier, 34

## VENETO

- ◇ BELLUNO  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale .....	L.	220.000
- semestrale .....	L.	120.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale .....	L.	26.000
- semestrale .....	L.	17.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale .....	L.	105.000
- semestrale .....	L.	58.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale .....	L.	26.000
- semestrale .....	L.	17.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale .....	L.	100.000
- semestrale .....	L.	60.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale .....	L.	375.000
- semestrale .....	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .....	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L.	3.400

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna .....	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riterite ad una sola Gazzetta .....	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L.	120.000
Abbonamento semestrale .....	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221